

Modifica del

Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

| Il Consiglio federale svizzero, | |
|---------------------------------|--|

I

ordina:

L'ordinanza del 23 settembre 2011¹ sul registro fondiario è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 e lett. c n. 2

- ¹ Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, le seguenti forme cartacee ed elettroniche sono considerate equivalenti:
 - b. atto pubblico:
 - 1. atti pubblici su carta allestiti in base al diritto cantonale,
 - 2. atti pubblici in forma elettronica allestiti secondo la legge del ... ² sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) e secondo l'ordinanza dell'8 dicembre 2017³ sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE);
 - c. autenticazione:
 - autenticazione elettronica allestita sulla base della LAPuE e della OAPuE;

Art. 39 cpv. 1 e 3

- ¹ Gli uffici del registro fondiario ricevono richieste in forma elettronica.
- ³ Le notificazioni sono presentate all'ufficio del registro fondiario in forma interamente cartacea o interamente elettronica. Le cartelle ipotecarie documentali facenti parte di una notificazione in forma elettronica devono far seguito entro dieci giorni.
- 1 RS 211.432.1
- 2 RS
- 3 RS 211.435.1

2018-.....

| Art. 42 | |
|--|--|
| Abrogato | |
| | |
| II | |
| La presente ordinanza entra in vigore il | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | In nome del Consiglio federale svizzero: |
| | Il presidente della Confederazione, Ueli |
| | Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter |
| | Thurnherr |